

ALLIEVI CON DSA

SVOLGIMENTO DELLE PROVE DELL'ESAME DI STATO

D: In riferimento ai disturbi specifici di apprendimento si chiedono chiarimenti sulla normativa vigente per gli esami di stato.

R: Si segnala che l'Ordinanza Ministeriale 41 di recente pubblicazione, 11/05/2012, all'art. 17/bis riporta le disposizioni in materia di Esami di stato per i candidati in situazione di D.S.A. relativamente al corrente anno scolastico.

D: È possibile predisporre prove equipollenti in sostituzione delle prove ministeriali (ad esempio scegliendo testi e temi già trattati in classe)?

R: Le tracce della prima e seconda prova ministeriale sono insostituibili. Si devono dotare i candidati DSA degli stessi strumenti compensativi e dispensativi che il Consiglio di classe ha utilizzato nel corso degli anni di studio. (es. per Italiano il testo può essere letto da un commissario, può essere utilizzato un software di videoscrittura, può essere concesso un tempo di svolgimento più lungo, può essere valutato con una griglia di valutazione differente, ecc..). Comunque gli strumenti vanno segnalati alla Commissione già alla riunione preliminare con tutta la documentazione comprovante che il candidato riesce a compensare il disturbo grazie a quello specifico strumento. L'art. 5 comma 4 della L.170/2010 sottolinea che devono essere garantite adeguate forme di verifica e valutazione anche per quanto riguarda gli esami di stato in coerenza a quanto programmato durante il percorso di apprendimento. Il DM Luglio 2011 agli artt. 3, 4, 5, richiama alle operazioni di cui sopra e, all'art. 6, richiamando alla coerenza della programmazione, e l'ausilio di strumenti compensativi, con le modalità di verifica e i criteri di valutazione. **AL FINE DI NON PREGIUDICARE L'ELEMENTO CARATTERIZZANTE DEL PERCORSO LINGUISTICO OCCORRE CHE LE PROVE ORALI SOSTITUTIVE DI PROVE SCRITTE (DM 2011 ART 4 P 5) RISPETTINO IL PRINCIPIO CHE "L'ADOZIONE DI MISURE DISPENSATIVE È FINALIZZATA A..... SENZA PERALTRO RIDURRE IL LIVELLO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PREVISTI NEI PERCORSI..... PERSONALIZZATI"** Quando viene indicata la possibilità di dispensare lo/la studente/studentessa dallo studio della lingua straniera – sia in corso d'anno sia all'esame di Stato – il decreto evidenzia le sussistenze di alcune imprescindibili condizioni e la concorrenza di "particolari gravità del disturbo di apprendimento anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico". **IN QUESTO CASO È PREVISTO SOLO IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI CUI ALL'ART 13 DPR 323/98.**

D: È possibile proporre quesiti a scelta multipla in sostituzione di domande aperte, qualora la tipologia con domande aperte venga scelta dalla commissione per gli altri alunni?

R: Il quesito evidentemente si riferisce alla terza prova. A nostro avviso la risposta è SI. Anche per la terza prova la commissione nel predisporla in modo differente deve avere dal Consiglio di classe tutte le indicazioni degli strumenti compensativi adottati non solo nell'ultimo anno scolastico ma meglio nell'intero percorso di studio (triennio o almeno da quando la scuola ha ricevuto certificazione valida di DSA). **PER QUANTO DETTO SOPRA È POSSIBILE PROPORRE QUESITI A SCELTA MULTIPLA QUALORA LA COMMISSIONE ABBIA SCELTO DOMANDE APERTE.**

D: Nel caso in cui non sia possibile predisporre prove equipollenti, quali misure compensative possono essere previste rispetto alle difficoltà di comprensione del testo?

R: Ad esempio la lettura da parte di un commissario, ecc.

D: Nel caso in cui non sia possibile predisporre prove equipollenti, quali misure compensative possono essere previste rispetto alle difficoltà nella pianificazione e nella produzione del testo?

R: Le misure compensative sono individuate sulla base della relazione diagnostica dello studente/studentessa. Se le difficoltà diagnosticate sono riconducibili alla dislessia, alla disgrafia e/o alla disortografia si tratta di disturbi specifici dell'apprendimento che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche o deficit sensoriali. Pertanto la certificazione di DSA attiva la scuola a concordare, in sede di incontri appositi del consiglio di classe con lo specialista e la famiglia, il piano didattico personalizzato che programma tutti gli interventi necessari e i relativi strumenti a compensazione e costantemente monitora l'efficacia nello sviluppo del percorso dello/a studente/studentessa.

D: Nel caso in cui non sia possibile predisporre prove equipollenti, come è possibile predisporre tali strumenti nel tempo intercorrente fra l'apertura delle buste e l'inizio della prova (qualora non si tratti di ausili informatici, ma di strumenti che richiedano una rielaborazione della prova da parte dell'insegnante)?

R: Il docente della commissione non "rielabora" la prova di esame all'apertura della busta ma attua, in piena coerenza con il piano didattico personalizzato, la modalità di esercizio degli strumenti compensativi predisponendo quanto necessario per la/le prova/e. Gli strumenti non sono fare un'altra prova, gli strumenti costituiscono gli accorgimenti per poter sostenere la prova.

D: Chiarimenti rispetto al D.M. 12 luglio 2011, in particolare in merito alle condizioni che, in un Liceo Linguistico, debbano portare in Consiglio di Classe ad accogliere la richiesta di dispensare l'alunno dalle prove scritte nelle lingue straniere (ai sensi dell'Art. 6, comma 5) senza con ciò pregiudicare un elemento caratterizzante del percorso formativo.

R: Il docente della commissione non "rielabora" la prova di esame all'apertura della busta ma attua, in piena coerenza con il piano didattico personalizzato, la modalità di esercizio degli strumenti compensativi predisponendo quanto necessario per la/le prova/e. Gli strumenti non sono fare un'altra prova, gli strumenti costituiscono gli accorgimenti per poter sostenere la prova.

OBBLIGATORIETÀ DELLA COMPILAZIONE DEL PDP

D: La scuola è obbligata a compilare il PDP a carico di un allievo con certificazione sanitaria anche nella seguenti situazione?

"La famiglia è sfavorevole al PDP perché preferirebbe un semplice adattamento in una singola disciplina (quella in cui l'allievo ha maggiori difficoltà) senza dover convocare tutto il Consiglio di Classe per la stesura del PDP, con la presenza del referente DSA, come è prassi abituale in questo Istituto. Alla data presente, fine marzo 2012, il PDP non è stato ancora compilato e riteniamo che la famiglia, con questa soluzione intermedia, pensi di garantire maggiormente l'anonimato del figlio rispetto ai compagni. Il C.d.C. concorda con questa soluzione in considerazione anche del buon rendimento scolastico dell'allievo".

R: Se l'allievo ha avuto una certificazione ASL e la famiglia l'ha consegnata alla scuola, la scuola ha l'obbligo di riceverla e di predisporre gli strumenti dispensativi e compensativi che sono necessari. La Legge 170/2010 e il DM 12 luglio 2011 richiamano esplicitamente dirigenti e docenti ai doveri di legge previsti (vedi anche

Linee guida).
Recepire una certificazione di DSA non significa sempre e comunque dover adottare strumenti compensativi e dispensativi specie se l'alunno riesce, evidentemente con strumenti che da solo ha saputo negli anni affinare, ad avere risultati di "buon rendimento scolastico". Non si capisce perciò, se riesce bene, perché si renda necessario un intervento per una disciplina. Se per il Consiglio di classe e il medico diagnosticante è necessario si predispongono e si attuano gli strumenti. Se non sono necessari non si predispongono. La famiglia può non sottoscrivere il piano di intervento previsto ma in tal caso il consiglio di classe procede nel piano didattico nel modo ordinario (eventualmente segnalando al medico diagnosticante l'indisponibilità della famiglia a recepire le indicazioni concordate tra medico e consiglio di classe)

DISCREZIONALITÀ DELLA SCUOLA RISPETTO AI PARAMETRI DI VALUTAZIONE SANITARIA

D: In riferimento alla circ. reg. n. 347/2011 in cui vengono delineati i parametri minimi di riferimento per la valutazione della dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, può la scuola in piena autonomia decidere di non intraprendere il percorso individualizzato per un allievo DSA quando la diagnosi è molto vaga, indefinita oppure ha un solo elemento a sostegno della diagnosi di DSA, poco significativo da solo per una valutazione dell'apprendimento (esempio velocità di lettura di non parole)? La scuola secondaria di secondo grado, quale margine di discrezionalità ha in questi casi, considerando che spesso il consiglio di classe è quasi mai favorevole, a fronte anche del grosso carico di lavoro aggiuntivo da parte dei docenti curricolari?

R: Se la diagnosi certificatoria è rilasciata secondo quanto previsto dalle norme vigenti e sottoscritta debitamente dal medico competente, non compete al docente, e alla scuola nella sua veste istituzionale, mettere in dubbio o avere margini di discrezionalità in merito. Per serietà professionale può chiedere chiarimenti in sede di consiglio di classe di programmazione degli interventi didattici personalizzati al referente che segue il/la ragazzo/a.

VALUTAZIONE FINALE IN SEDE DI SCRUTINIO

D: In sede di scrutinio finale la valutazione di un allievo DSA con certificazione va riportata e motivata nel verbale, magari con allegati il PDP e le verifiche svolte durante l'anno scolastico? (Specie nei casi di insuccesso scolastico in cui il Consiglio di Classe decide la non ammissione alla classe successiva per l'allievo con certificazione DSA e PDP approvato dal C.d.C. stesso e dalla famiglia).

R: La valutazione di uno studente DSA comporta una formalizzazione del processo valutativo che in sintesi si riporta a verbale. Il docente propone il voto e il consiglio dei professori ratifica. In casi particolari e, ove intervenisse una discussione tra opinioni e visioni valutative diverse e/o contrastanti o nei casi di sospensione della valutazione in una o più materie, o di non ammissione alla classe successiva, è sempre necessario che il consiglio formalizzi nel verbale la/le motivazione/i che riguardano le proposte e la deliberazione del consiglio di classe, organo collegiale deputato alla valutazione in itinere e finale. La Legge 241 del 1990 che dà facoltà di accesso agli atti come forma di esercizio del diritto alla trasparenza lo evidenzia all'art.3. Quanto alla documentazione, diagnosi, PDP, questi devono essere conservati nel rispetto della tutela dei dati personali come da Codice della privacy, nelle forme e modalità in uso nella scuola.